
LINEE GUIDA PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO PER IL COMPIMENTO DEI SINGOLI ATTI E DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE PROVVISORIA, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE E DELLE ALTRE IMPRESE SOGGETTE A VIGILANZA

1. Premessa.

La disciplina relativa alle misure di risanamento e liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative e riassicurative e delle altre imprese vigilate assegna il potere di nomina, revoca e sostituzione dei relativi organi all'IVASS, che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti più significativi.

È prevista, in particolare, la nomina di:

- un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge;
- uno o più commissari per la gestione provvisoria;
- uno o più commissari straordinari e da tre a cinque componenti il comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria;
- uno o più commissari liquidatori e da tre a cinque componenti il comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa.

I commissari nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Il Codice delle Assicurazioni Private (artt. 233, comma 4, e 246, comma 4) prescrive che agli organi delle procedure si applichino i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti per i soggetti che svolgono rispettivamente funzioni di amministrazione (per i commissari) e funzioni di controllo (per i componenti del comitato di sorveglianza) presso le imprese di assicurazione e riassicurazione. Tali requisiti – prescritti dall'art. 76 del Codice

delle Assicurazioni Private¹ - sono stati da ultimo declinati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico² del 2 maggio 2022, n. 88³.

L'IVASS verifica il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché dei requisiti di correttezza dei componenti gli organi delle procedure previsti dalle disposizioni vigenti.

La scelta dell'IVASS ha natura fiduciaria; con il presente documento vengono resi noti i criteri e le modalità di selezione applicate.

2. Criteri di selezione. L'IVASS, verificato il possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni vigenti, tiene conto delle competenze, delle esperienze maturate, con riferimento, in particolare, al settore assicurativo, bancario e finanziario e della concreta idoneità alla conduzione degli incarichi, anche in termini di tempo da dedicare alle procedure. Nel caso di soggetti che hanno svolto precedenti analoghi incarichi, vengono considerate le capacità manifestate in tali occasioni.

La scelta viene operata tenendo conto delle specificità dell'impresa (natura, dimensioni, localizzazione, operatività svolta, criticità riscontrate).

In linea generale per conferire l'incarico di:

- commissario per il compimento di singoli atti, della gestione provvisoria e della amministrazione straordinaria viene data preferenza a persone in possesso di adeguata esperienza di natura gestionale maturata nel settore assicurativo, bancario e finanziario o che abbiano prestato servizio in autorità pubbliche di controllo di tale settore;
- commissario liquidatore si privilegia anche l'aver maturato esperienza professionale nell'ambito delle procedure concorsuali (es. attività di curatore fallimentare);
- componente dei comitati di sorveglianza vengono individuate persone in grado di apportare competenze diverse, di natura legale, aziendalistica e contabile, economica e gestionale; ove occorra, sono utilizzati specialisti di determinati settori. Vengono inoltre perseguiti, ove possibile, obiettivi di riduzione dei differenziali di genere.

Quando la complessità della situazione lo richiede, vengono nominati due o più commissari, di norma scelti con caratteristiche professionali differenziate.

Ulteriore criterio utilizzato è quello della tendenziale prossimità territoriale della residenza o del luogo di lavoro degli incaricati alla sede dell'impresa, al fine di ridurre gli oneri e agevolare lo svolgimento dell'incarico; sono fatti salvi i casi in cui sia necessario avvalersi di particolari professionalità non disponibili nella zona o in cui le difficoltà ambientali rendano opportuno evitare eccessiva contiguità. Nell'applicazione di tale criterio si terrà comunque conto delle nuove modalità di lavoro a distanza.

Nelle nomine, l'IVASS mira a realizzare la rotazione e il ricambio dei soggetti precedentemente incaricati, avendo cura, ove possibile, di coniugare tale criterio con

¹ L'art. 76, successivamente modificato, del CAP fa riferimento anche ai criteri per valutare l'idoneità alla carica.

² Ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

³ Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

l'esigenza di assicurare continuità nella gestione della procedura con professionalità che abbiano già maturato una specifica esperienza in materia di gestione delle crisi.

Alla luce della durata ordinariamente non breve delle procedure liquidatorie, per il conferimento dei relativi incarichi non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che, all'atto della nomina, abbiano compiuto il settantesimo anno d'età, salvo specifiche competenze professionali non altrimenti acquisibili.

3. Modalità di selezione e nomina. Al fine di selezionare persone dotate di adeguate competenze professionali e esperienze, vengono esaminati i *curricula* di coloro che si sono resi disponibili ad assumere incarichi. Le candidature sono acquisite per il tramite della casella PEC sanzioni_liquidazioni@pec.ivass.it.

Ai nominativi ritenuti idonei vengono richiesti ulteriori elementi informativi che devono essere attestati dagli interessati con apposita dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico. Ai fini della valutazione può rilevare anche l'impegno assunto a dismettere cariche o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo.

La dichiarazione richiesta ai potenziali componenti gli organi delle procedure ha ad oggetto:

- a) la ricorrenza di fattispecie rientranti nelle previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88 concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché i criteri di competenza e di correttezza da soddisfare da parte degli esponenti aziendali;
- b) la sussistenza di situazioni che possono dare luogo a conflitto di interessi con l'impresa assicurativa sottoposta a misure di risanamento o liquidazione coatta o con i suoi esponenti.

Con tale dichiarazione gli incaricati riferiscono anche della pendenza di procedimenti o procedure che possono condurre alle fattispecie e situazioni richiamate e si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale sopravvenienza delle stesse.

Le informazioni rese formano oggetto di specifica valutazione di idoneità.

Nella fase di predisposizione dei provvedimenti di avvio delle procedure per le quali sono previste le nomine in oggetto, viene selezionata una rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico, anche al fine di poter assicurare una celere sostituzione nel caso in cui emergano situazioni di incompatibilità o inopportunità per i soggetti prescelti.

Se nel corso della procedura si rende necessario provvedere alla integrazione degli organi o alla sostituzione di uno o più componenti, viene effettuata una nuova selezione che tiene conto anche dell'andamento e delle prospettive della procedura stessa.